



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rilevato che anche i ricorsi di opposizione ai provvedimenti di rigetto da parte del giudice penale delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002) pervengono a questo Ufficio giudiziario con richiesta di iscrizione al registro SICID;

considerato, però, l'orientamento giurisprudenziale che è prevalso nelle recenti statuizioni della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 28367 del 19-07-2022; Cass. pen., Sez. IV, Sent. N.5351 del 10-02-2020), secondo il quale:

- a) l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale;
- b) tale opposizione rappresenta uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale;
- e) al giudizio di opposizione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, si applica il rito sommario civile di cognizione, ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili;

rilevato che, nelle risposte ai quesiti posti da vari Uffici Giudiziari, il Ministero della Giustizia si è pronunciato ritenendo erroneo l'avvio alla trattazione dell'affare secondo le regole civilistiche, con iscrizione del procedimento nel registro della cancelleria civile SICID, e disponendo che tali affari vadano iscritti nei registri in uso al settore penale, ai fini della gestione e della conseguente trattazione degli stessi da parte dei Magistrati del settore penale (tra le altre, nota DAG prot. 242819.0 del 29.11.2022);

considerato che, tuttavia, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati non ha ancora operato un correttivo sui registri informatici del Settore Penale ai fini della specifica iscrizione a ruolo dei suddetti procedimenti, e che pertanto appare opportuno, così come avviene in altri Uffici giudiziari, che gli stessi vadano depositati mediante trasmissione via PEC;

DECRETA

con efficacia immediata, che i ricorsi, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, in opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale, avverso i provvedimenti dei giudici della Sezione GIP GUP, della Sezione Dibattimento e Corte di Assise e della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione, non dovranno essere iscritti al SICID e al ruolo civile, ma dovranno essere depositati mediante trasmissione via PEC presso le sezioni penali interessate.

DISPONE

- Al Procuratore della Repubblica;
- Ai Presidenti delle sezioni penali;
- Ai Magistrati del settore penale;
- Ai Direttori di area civile e penale;
- All'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, per la più ampia diffusione ai propri iscritti;
- Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro;

Si pubblici sul sito istituzionale del Tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 13 febbraio 2024

Il Presidente del Tribunale
dott. Rodolfo Palermo

